

QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO RELATIVO ALLE NORME SULLA TRASCRIZIONE - APPENDICE A

<p><i>Codice civile per il Regno d'Italia, Torino, 1865</i></p>	<p><i>Codice civile per la colonia Eritrea, Roma, 1909</i></p> <p><i>Quanto alla Trascrizione identico al progetto Gianturco 8 giugno 1905.</i></p>	<p><i>D.d.l. 3 marzo 1910 di modificazione al libro III, titolo XXII del Codice civile (c.d. Progetto Scialoja)</i></p>	<p>COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, <i>Sottocommissione per Codice civile - Codice civile - Secondo libro - Cose e diritti reali, Progetto e relazione, Roma, 1937</i></p>	<p>MINISTERO DI GRAZIE E GIUSTIZIA, <i>Codice civile. Della Tutela dei diritti. Progetto ministeriale, Roma, 1940, Bozza I, Novembre 1940</i></p>	<p>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, <i>Codice civile. Libro della tutela dei diritti, Roma, 1941.</i></p>	<p><i>Codice civile, 1942 G.U. del Regno d'Italia. Anno 83° - n. 79 del 4 aprile 1942 - Anno XX. Edizione Straord-inaria. Roma, 1942.</i></p>
<p align="center">LIBRO III TITOLO XXII. DELLA TRASCRIZIONE.</p> <p>1932.</p> <p>Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprietà d'immobili, o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato; 2. Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto; 3. Gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti; 4. Le sentenze di vendita all'incanto di proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio, ed eccettuate le aggiudicazioni seguite agli incanti fra condividenti; 5. I contratti di locazione d'immobili eccedenti i nove anni; 6. I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata; 7. Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 8. Le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunciate nei numeri precedenti. <p>1933.</p> <p>Si devono pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili; 2. La dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario 	<p align="center">LIBRO II TITOLO XXIV DELLA TRASCRIZIONE.</p> <p>1973</p> <p>Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprietà d'immobili, o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato; 2. Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto; 3. Gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti; 4. Le sentenze di vendita all'incanto di proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio, ed eccettuate le aggiudicazioni seguite agli incanti fra condividenti; 5. I contratti di locazione d'immobili eccedenti i nove anni; 6. I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata; 7. Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 8. Le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunciate nei numeri precedenti. <p>1974.</p> <p>Si devono pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili; 2. La dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario 	<p align="center">D.d.l. 3 marzo 1910 di modificazione al libro III, titolo XXII del Codice civile (c.d. Progetto Scialoja)</p> <p>Art. 1. (<i>Art. 1932 cod. civ.</i>).</p> <p>Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1° gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprietà di immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato; 2° gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, diritto di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto ; 3° gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti, compresi quelli di cui negli articoli 561, 643 e 676 del codice civile; 4° le sentenze di vendita all'incanto di proprietà di immobili o di altri beni o diritti capaci d'ipoteca, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio; e le sentenze che pronunziano la devoluzione e l'affrancazione del fondo enfiteutico; 5° i contratti di locazione d'immobili eccedenti i nove anni; 6° i contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata; 7° gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 8° le sentenze che dichiarino l'esistenza di una convenzione 	<p align="center">TITOLO V. DELLA TRASCRIZIONE.</p> <p>Art. 357. (Art. 1932 Cod. civ.). (Atti soggetti a trascrizione).</p> <p>Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1° gli atti tra vivi diretti a costituire o trasferire la proprietà su immobili; 2° gli atti tra vivi diretti a costituire, trasferire o modificare diritti di usufrutto o di uso su immobili, diritti di abitazione, diritti del concedente e dell'enfiteuta sui fondi enfiteutici, servitù prediali; 3° gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti enunciati nei numeri precedenti, compresi quelli indicati negli articoli 71, 78, 245 e 319; 4° le sentenze di vendita all'incanto di proprietà di immobili o di altri beni o diritti capaci d'ipoteca, eccettuato il caso di vendita eseguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio ; 5° gli atti e le sentenze di affrancazione del canone enfiteutico; 6° i contratti di locazione di immobili eccedenti i nove anni; 7° i contratti di società che hanno per oggetto il godimento di cose immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata; 8° i contratti di anticresi; 9° gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni. 	<p align="center">TITOLO PRIMO DELLA TRASCRIZIONE</p> <p align="center">CAPO I. Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.</p> <p>Art. 1. (Atti soggetti a trascrizione).</p> <p>Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 4) i contratti che costituiscono la comunione di diritti enunciati nei numeri precedenti; 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti enunciati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti di aggiudicazione della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo acquirente che ha istituito il giudizio; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione e gli altri contratti che costituiscono diritti personali di godimento su beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di canoni di locazione non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di società e di associazione coi quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri 	<p align="center">TITOLO I. DELLA TRASCRIZIONE</p> <p align="center">CAPO I. Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.</p> <p>Art. 1. (Atti soggetti a trascrizione).</p> <p>Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti coi quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente che ha istituito il giudizio; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di società e di associazione coi quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri 	<p align="center">LIBRO VI TITOLO I DELLA TRASCRIZIONE</p> <p align="center">CAPO I. Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.</p> <p>Art. 2643. (Atti soggetti a trascrizione).</p> <p>Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta ; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti ; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico ; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni ; 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri

<p>in conformità del capoverso dell'articolo 955; 3. Le domande di revocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli articoli 1080, 1088, 1235, 1308,1511,1553 e 1787. La trascrizione delle dette domande sarà annotata in margine della trascrizione dell'atto di alienazione.</p> <p>1934. Ogni sentenza colla quale si è pronunciato l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la revocazione di un atto trascritto, deve essere annotata in margine della trascrizione dell'atto al quale si riferisce. L'annotazione sarà fatta per cura del procuratore della parte che ha ottenuta la sentenza, e in mancanza di procuratore per cura della parte stessa, entro un mese dacché la sentenza è passata in giudicato, sotto pena di una multa di lire 100 estendibile a lire 200.</p> <p>1935. La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata. Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti, se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio od accertate giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.</p> <p>1936. La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel qual caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.</p> <p>1937. Il richiedente deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme colla copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni: 1. Il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;</p>	<p>in conformità del capoverso dell'articolo 955; 3. Le domande di revocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli articoli 1080, 1088, 1235, 1308,1511,1553 e 1787. La trascrizione delle dette domande sarà annotata in margine della trascrizione dell'atto di alienazione.</p> <p>1975. Ogni sentenza colla quale si è pronunciato l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la revocazione di un atto trascritto, deve essere annotata in margine della trascrizione dell'atto al quale si riferisce. L'annotazione sarà fatta per cura del procuratore della parte che ha ottenuta la sentenza, e in mancanza di procuratore per cura della parte stessa, entro un mese dacché la sentenza è passata in giudicato, sotto pena di una multa di lire 100 estendibile a lire 200.</p> <p>1976. Devono esser trascritti, a cura delle persone indicate nell'art. 2040, i contratti nei quali si contenga costituzione in dote di beni immobili, di diritti reali immobiliari, di crediti ipotecari, sia stipulata la clausola del reimpiego ai termini dell'articolo 1414 o la costituzione in dote di beni futuri o la comunione fra coniugi. In mancanza di trascrizione la dotalità e l'acquisto nell'interesse della comunione non sono opponibili né ai creditori né agli aventi causa della moglie e del marito.</p> <p>1977. Devono essere resi pubblici, quando abbiano per oggetto alcuni dei diritti indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 1973 o crediti garantiti con ipoteche: 1° gli atti e le sentenze di divisione; 2° le rinunzie all'eredità e al legato; 3° la cessione di tutti i beni dell'eredità beneficiata ai creditori e ai legatari; 4° le transazioni; 5° l'abbandono, di cui negli articoli 565, 647 e 680; Gli atti indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo saranno annotati in margine alla trascrizione del testamento o della dichiarazione di successione legittima, di cui nell'art. 1981. La cessione di cui nel n. 3 è annotata in margine alla trascrizione della</p>	<p>verbale della natura di quelle enunciate nei numeri precedenti.</p> <p>Art. 2. (Art. 1942 cod. civ.). Le sentenze e gli atti enunciati nell'articolo precedente, sino a che non siano trascritti non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato legalmente e conservato diritti sull'immobile. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.</p> <p>Art. 3. (Art. 1943 cod. civ.). Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato.</p> <p>Art. 4. Le divisioni che hanno per oggetto beni immobili devono essere fatte per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione tali atti, come pure le sentenze e i verbali di aggiudicazione di beni immobili divisi mediante</p>	<p>Art. 358. (Art. 1942 Cod. civ.). (Effetti della trascrizione). Le sentenze e gli atti enunciati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente fino a che non siano trascritti non producono l'effetto dell'acquisto della proprietà o di altro diritto reale né quello della loro modificazione od estinzione. Le sentenze e gli atti enunciati nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo precedente fino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto rispetto ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e conservato diritti sugli immobili. Seguita la trascrizione non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.</p> <p>Art. 359. (Art. 1943 Cod. civ.). (Decorrenza della trascrizione della donazione). Per le donazioni la trascrizione non può prendere data che dal giorno in cui si è trascritta l'accettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato.</p> <p>Alt. 360. (Trascrizione delle divisioni). Le divisioni che hanno per oggetto cose immobili devono essere fatte per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione tali atti, come pure le sentenze e i verbali di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanti, le sentenze che</p>	<p>diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata ;</p> <p>11) la costituzione dei consorzi quando abbia l'effetto indicato nell'articolo precedente; i contratti di anticresi; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti. 13) le sentenze che hanno per effetto la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.</p> <p>Art. 2. (Effetto della trascrizione). Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno alcun effetto contro i terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.</p> <p>Art. 3. (Trascrizione delle divisioni). Devono essere trascritte le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, le sentenze che procedono all'attribuzione delle quote fra dividendi e i verbali di estrazione a sorte delle quote. Devono essere pure trascritte la</p>	<p>diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;</p> <p>11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente; 12) i contratti di anticresi; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.</p> <p>Art. 2. (Effetti della trascrizione). Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita, la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.</p> <p>Art. 3. (Trascrizione delle divisioni). Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, le sentenze che procedono all'attribuzione delle quote tra dividendi e i verbali di estrazione a sorte delle quote. Si devono pure trascrivere la domanda</p>	<p>diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;</p> <p>11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente; 12) i contratti di anticresi; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.</p> <p>Art. 2644. (Effetti della trascrizione). Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.</p> <p>Art. 2645. (Altri atti soggetti a trascrizione). Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.</p> <p>Art. 2646. (Trascrizione delle divisioni). Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra dividendi e i verbali di estrazione a sorte delle quote. Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di</p>
---	--	---	--	---	--	---

<p>2. La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione;</p> <p>3. Il nome dell' ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciata la sentenza ;</p> <p>4. La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo con le indicazioni volute dall'articolo 1979.</p> <p>Per la trascrizione della dichiarazione accennata nel numero 2 dell'articolo 1933 basta che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione medesima.</p> <p>1938.</p> <p>La trascrizione deve essere fatta a ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, salvo ciò che è stabilito dal capoverso dell'articolo 955.</p> <p>1939.</p> <p>Il conservatore delle ipoteche custodirà negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.</p> <p>Il conservatore restituirà al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni sopra accennate.</p> <p>1940.</p> <p>L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate nell'articolo 1937 non nuoce alla validità della trascrizione eccettoché induca assoluta. incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.</p> <p>1941.</p> <p>La trascrizione del titolo, dà chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.</p> <p>1942.</p> <p>Le sentenze e gli atti enunciati nell'articolo 1932, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile.</p> <p>Parimente, sinché non sia seguita la trascrizione, non può avere effetto a pregiudizio dell'ipoteca concessa all'alienante dall' articolo 1969, alcuna trascrizione od iscrizione di diritti</p>	<p>dichiarazione ordinata dall'articolo 963.</p> <p>La transazione è annotata a margine della trascrizione degli atti relativi ai diritti controversi e transatti.</p> <p>La dichiarazione di abbandono è annotata a margine della trascrizione dell'atto, dal quale risulti la comunione o la servitù.</p> <p>1978.</p> <p>I terzi, che abbiano trascritto, annotato o iscritto diritti sugli'immobili contro un coerede o condomino, sono considerati come opposenti, a termini dell'art. 687. Prima della trascrizione della domanda giudiziale di divisione, essi hanno facoltà di domandare la divisione dei soli immobili, sui quali hanno acquistato diritto.</p> <p>Nessuna ragione di prelevamenti in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi ai terzi medesimi dagli altri coeredi o condomini, eccetto le ragioni di prelevamenti nascenti da titolo anteriore alla comunione e dalla collazione di cui nell'art. 1010.</p> <p>1979.</p> <p>Ai terzi che, anteriormente all'annotazione della transazione, abbiano iscritto o trascritto diritti sull'immobile controverso contro uno dei transigenti non può essere opposta la transazione conclusa senza il loro consenso.</p> <p>Essi possono dichiarare di volere, nel loro interesse, far definire giudizialmente la lite transatta a proprie spese e rischio. Tale dichiarazione è fatta entro trenta giorni dall'interpellanza all'uopo loro rivolta, ed è annotata in seguito all'annotazione della transazione.</p> <p>1980.</p> <p>I terzi che, anteriormente all' annotazione della rinuncia, abbiano iscritto o trascritto diritti sugli immobili compresi nell'eredità o nel legato possono, allo scopo di far valere le loro ragioni sugli immobili medesimi, accettare l'eredità o il legato, senza bisogno di autorizzazione giudiziale.</p> <p>Non può neppure opporsi a tali terzi l'abbandono di cui nel n. 5 dell'articolo 1977.</p> <p>1981.</p> <p>Devono essere trascritti:</p> <p>1° i testamenti ordinari e speciali, in forza dei quali si è devoluta la successione ;</p>	<p>incanti, le sentenze che procedono all'attribuzione delle quote fra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote a norma dell'articolo 894 del codice di procedura civile.</p> <p>Deve essere pure trascritta la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione di cui all'articolo 680 codice civile.</p> <p>I creditori e i cessionari di un partecipante non potranno impugnare la divisione compiuta senza il loro intervento, se non abbiano trascritto l'opposizione anteriormente alla trascrizione dell'atto di divisione, e se trattasi di divisione giudiciale, della relativa domanda.</p> <p>Sono considerati senz'altro come opposenti i terzi, a cui favore esistano anteriormente a tali trascrizioni iscrizioni ipotecarie o trascrizioni di uno degli atti indicati negli articoli 1, 4, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 della presente legge.</p> <p>Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione potrà opporsi contro tali terzi, salvo che non traggano origine da un titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero dalla collazione ordinata dall'articolo 1001 del codice civile.</p> <p>Art. 5.</p> <p>Nel caso di assegnazione ad un partecipante di beni diversi da quelli da lui ipotecati, le ipoteche si trasportano sui beni assegnatigli con prelazione determinata dalla data dell'originaria iscrizione, nei limiti però del valore del fondo precedentemente ipotecato, purché siano nuovamente iscritte entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione, ma senza pregiudizio delle ipoteche validamente iscritte contro tutti i partecipanti, né dell'ipoteca legale spettante ai condividenti per rifacimenti e conguagli.</p> <p>I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono pure far valere le loro ragioni sulle somme a lui dovute per rifacimenti e conguagli con prelazione determinata dalla data d'iscrizione o trascrizione dei titoli rispettivi, nei limiti però del valore dei fondi precedentemente ipotecati o ceduti.</p> <p>I debitori di rifacimenti e conguagli sono per altro liberati, quando li abbiano pagati al condividente dopo trenta giorni dalla</p>	<p>procedono all'attribuzione delle quote fra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote, a norma dell'articolo 894 del codice di procedura civile.</p> <p>Deve essere pure trascritta la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione di cui all'articolo 324.</p> <p>I creditori e i cessionari di un partecipante non possono impugnare la divisione compiuta senza il loro intervento se non abbiano trascritto l'opposizione anteriormente alla trascrizione dell'atto di divisione, e, se trattasi di divisione giudiziale, della relativa domanda.</p> <p>Sono considerati senz'altro come opposenti i terzi, a cui favore ed anteriormente a tali trascrizioni esistano iscrizioni ipotecarie o trascrizioni di uno degli atti indicati nel presente articolo e negli articoli 337, 362, 363, 364, 365, 367, 368.</p> <p>Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro tali terzi, salvo che abbiano origine da un titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero dalla collazione ordinata dall'articolo 336 del Progetto per il libro III (<i>Successioni e donazioni</i>).</p> <p>Art. 361.</p> <p>(<i>Transazioni</i>).</p> <p>Devono essere rese pubbliche mediante la trascrizione le transazioni relative ai beni indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 357.</p> <p>Art. 362.</p> <p>(<i>Diritti acquistati prima della trascrizione</i>).</p> <p>Coloro che hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile anteriormente alla trascrizione della transazione possono in nome proprio intentare o proseguire la lite all'effetto di mantenere salvi i loro diritti.</p> <p>Art. 363.</p> <p>(<i>Costituzione di vincolo dotale o di comunione tra coniugi</i>).</p> <p>Devono essere trascritte, se hanno per oggetto le cose indicate nell'articolo 357 n. 1, le costituzioni del vincolo dotale o della comunione tra coniugi a carico rispettivamente della dotata o dei coniugi.</p> <p>Se la dote comprende anche cose future e fu stipulata la clausola del reimpiego a termini dell'articolo 203 del Progetto per il libro I (<i>Persone e</i></p>	<p>domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione di cui all'art. 298. del libro della proprietà, per gli effetti ivi enunciati.</p>	<p>di divisione giudiziale e l'alto di opposizione indicato dall'art. 302 del libro della proprietà, per gli effetti ivi enunciati.</p>	<p>opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.</p>
--	---	--	---	---	---	--

<p>acquistati verso il nuovo proprietario. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.</p> <p>1943. Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato.</p> <p>1944. Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di persona inca-pace da loro rappresentata, o che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli inter-detti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della trascrizione. La mancanza della trascrizione però non può mai essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla e dai loro eredi.</p> <p>1945. La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate nel numero 3 dell'articolo 1933, e delle relative annotazioni in margine alla trascrizione dell'atto di alienazione, avrà luogo quando sia debitamente acconsentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l'istanza.</p> <p>1946. La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria del regno. In tal caso però il richiedente deve presentare una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente</p>	<p>2° le dichiarazioni di successione avvenuta in forza di legge. Non è richiesta la trascrizione, se nella eredità non esistono immobili situati nella colonia. La dichiarazione di successione legittima da trascrivere è quella stessa che risulta dalla denuncia presentata all'ufficio del registro per la liquidazione della tassa di successione, o, se ciò non è possibile, da un atto di notorietà.</p> <p>1982. Sono salvi, ai termini dell'art. 941 i diritti acquistati dai terzi in forza di convenzioni a titolo oneroso fatte in buona fede col successore apparente, purché questi sia nel possesso reale dei beni, ed abbia fatto trascrivere il testamento o la dichiarazione di cui nel precedente articolo. Sono salvi altresì i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di donazione a causa di matrimonio, ad essi fatta dal successore apparente, o di convenzione a titolo oneroso, conchiusa col donatario del successore apparente. Non hanno luogo a favore dei terzi gli effetti del citato articolo 941, se prima della trascrizione della convenzione da essi stipulata, sia stato trascritto un altro testamento, un'altra dichiarazione o una domanda giudiziale che ponga in contestazione il diritto dell'erede o del legatario. La prescrizione acquisitiva di cui nell'art. 2198 si compie col concorso delle condizioni ivi specificate, anche a favore del successore apparente col decorso di cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto di ciascun immobile a causa di morte.</p> <p>1983. Chi domanda la trascrizione del testamento o della dichiarazione di successione legittima deve presentare all'ufficio delle ipoteche, insieme al testamento o con la dichiarazione stessa, una nota contenente: a) il nome, il cognome, il domicilio o la residenza e il nome del padre del richiedente e della persona della cui eredità si tratta; b) la natura e la data del testamento o la data della dichiarazione di successione legittima, di cui si chiede la trascrizione; c) il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto il testamento o lo ha in deposito; d) la natura e la situazione degl'immobili ereditari cui si riferisce</p>	<p>notificazione della divisione ai suddetti creditori ipotecari e cessionari, senza che da costoro si sia fatta opposizione.</p> <p>Art. 6. Devono essere rese pubbliche mediante la trascrizione le transazioni relative ai beni, di cui nei numeri 1 e 2 dell'art. 1. Coloro che hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile, anteriormente alla trascrizione della transazione possono in nome proprio intentare o proseguire la lite, all'effetto di mantener salvi i loro diritti.</p> <p>Art. 7. Devono essere trascritti, se hanno per oggetto i beni di cui all'articolo 1 n. 1, le costituzioni del vincolo dotale e della comunione tra coniugi, a carico rispettivamente della dotata o dei coniugi. Se la dote comprende anche beni futuri o fu stipulata la clausola del reimpiego a termini dell'articolo 1403 del codice civile, o con gli utili della comunione si compiono degli acquisti, le trascrizioni del vincolo dotale o della comunione dovranno eseguirsi a misura che i nuovi beni vengano acquistati. Finché non siano trascritti, il vincolo dotale o la comunione non possono essere opposti ai terzi.</p> <p>Art. 8. Deve essere trascritto l'atto col quale alcuno consegue a causa di morte sia come erede, ancorché col beneficio d'inventario, sia a titolo particolare i diritti o le liberazioni, di cui ai numeri 1, 2, 3 ed 8 dell'articolo 1 della presente legge. L'atto consta della dichiarazione emessa dal chiamato davanti a pubblico ufficiale o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata od accertata giudizialmente. Qualora l'erede od il legatario abbia consentito ipoteche sugl'immobili della successione, o abbia compiuto uno degli atti indicati negli articoli 1, 4 e 6 della presente legge oppure abbia fatto la rinunzia, di cui all'articolo 937 del codice civile, chiunque vi abbia interesse può richiedere in base all'atto compiuto dall'erede o dal legatario la trascrizione dell'acquisto del medesimo senza bisogno di presentare l'atto prescritto nel capoverso precedente.</p>	<p><i>famiglia), o se con gli utili della comunione si compiono acquisti, le trascrizioni del vincolo dotale o della comunione dovranno eseguirsi a misura che i nuovi beni vengano acquistati.</i> Deve anche trascriversi l'atto costitutivo del patrimonio familiare a norma dell'articolo 377 del Progetto per il III Libro (<i>Successioni e donazioni</i>). Finché non siano trascritti, il vincolo dotale o della comunione nonché quello derivante dalla costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi.</p> <p>Art. 364. (Accettazione di eredità o legato). Deve essere trascritto l'atto con cui alcuno accetta un'eredità o un legato che importino acquisto di diritti o liberazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 357. L'atto consiste nella dichiarazione emessa dal chiamato all'eredità o al legato davanti a pubblico ufficiale o contenuta in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Tuttavia se l'erede o legatario abbia, riguardo ad immobili ereditari, compiuto uno degli atti indicati negli articoli 357, 360 e 361 o consentito ipoteche, oppure abbia fatto la rinunzia di cui all'articolo 16 del Progetto per il libro III (<i>Successioni e donazioni</i>), qualunque interessato ha diritto, sulla base di tale atto, a far trascrivere l'accettazione che essi importano o presuppongono, senza bisogno di presentare l'atto formale di accettazione indicato nel comma precedente.</p>	<p>sensi dell'art. 181 del libro primo del codice civile, e se con gli utili della comunione si compiono acquisti, le trascrizioni del vincolo dotale o della comunione devono eseguirsi a misura che i nuovi beni vengano acquistati. Il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione nonché la costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi finché non siano trascritti, fermo, per quanto riguarda il patrimonio familiare, il disposto dell'art. 167, terzo comma, del primo libro del codice civile.</p> <p>Art. 5. (Accettazione di eredità e acquisto di legato). Devono essere trascritte l'accettazione dell'eredità che importi acquisto o liberazione da diritti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto se esso risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento. Al legatario non possono essere opposti i diritti acquistati dai terzi nei confronti del testatore se non siano stati resi pubblici anteriormente alla trascrizione dell'acquisto del legato.</p>	<p>dell'impiego del danaro dotale in acquisto di beni immobili, ai sensi dell'articolo 181 del primo libro, o se con gli utili della comunione si compiono acquisti, le trascrizioni del vincolo dotale o della comunione devono eseguirsi a misura che i nuovi beni vengano acquistati. La stessa norma si applica nei casi di reimpiego in beni immobili e di permuta dei beni dotali previsti dagli articoli 168 e 187 del primo libro. Il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione, nonché la costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi finché non siano trascritti, fermo, per quanto riguarda il patrimonio familiare, il disposto del terzo comma dell'art. 167 del primo libro.</p> <p>Art. 5. (Accettazione di eredità e acquisto di legato). Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.</p>	<p>dell'impiego del danaro dotale in acquisto di beni immobili, ai sensi dell'art. 183, o se con gli utili della comunione si compiono acquisti, le trascrizioni del vincolo dotale o della comunione devono eseguirsi a misura che i nuovi beni sono acquistati. La stessa norma si applica nei casi di reimpiego in beni immobili previsto dall'art. 170 e di permuta dei beni dotali. La trascrizione del vincolo derivante dal patrimonio familiare costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte. Il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione, nonché la costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi finché non siano trascritti, fermo, per quanto riguarda il patrimonio familiare, il disposto del terzo comma dell'art. 169.</p> <p>Art. 2648. (Accettazione di eredità e acquisto di legato). Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2, e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.</p>
---	---	---	---	--	--	--

<p>all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta.</p> <p>1947. Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione. Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.</p> <p>1984. La trascrizione del testamento o della dichiarazione di successione legittima, richiesta da chi è chiamato alla successione, non pregiudica il diritto di lui di accettare col beneficio d'inventario o di rinunciare all'eredità, ma il diritto stesso dev'essere esercitato entro sei mesi dalla trascrizione. Trascorso il detto termine senza che la eredità sia stata accettata con beneficio di inventario, né rinunciata, essa s'intende accettata puramente e semplicemente dal successore che ha domandato la trascrizione, salve le disposizioni degli articoli 938, 939, 940, 960, 967 e 970 capoverso.</p> <p>1985. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione tutti gli atti e le domande che interrompono la prescrizione della proprietà o di altri diritti reali immobiliari. Tali sono le domande di rivendica, di petizione di eredità, di rilascio della cosa legata, di divisione, di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, di nullità, di revoca o d'inefficacia di un testamento o di una disposizione testamentaria, di nullità o di risoluzione di un contratto traslativo o costitutivo di diritti immobiliari. La interruzione della prescrizione dipende da tali atti, domande, o da atti non trascrivibili, per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 1991, si ha come non avvenuta riguardo ai terzi che anteriormente abbiano iscritto ipoteca, o acquistato sull'immobile per atto tra vivi dall'intimato o da chi fece la ricognizione, uno dei diritti indicati nei numeri 1, 2, 5 6 e 7 dell'art. 1973 e abbiano trascritto il loro acquisto.</p> <p>1986. Oltre le domande da trascrivere o annotare agli effetti degli articoli 1978,</p>	<p>la denuncia di successione, con le indicazioni volute dall'articolo 2037. L'ufficio delle ipoteche trascrive il testamento o la dichiarazione di successione legittima in un registro speciale delle successioni, da tenersi a norma dell'art. 2130. Nel medesimo registro sono annotati gli atti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 1977 e trascritta la dichiarazione ordinata dall'art. 963. Oltre la pubblicazione disposta dall'art. 989, la nomina del curatore all'eredità giacente è annotata nel registro delle successioni a cura del cancelliere del tribunale.</p> <p>1984. La trascrizione del testamento o della dichiarazione di successione legittima, richiesta da chi è chiamato alla successione, non pregiudica il diritto di lui di accettare col beneficio d'inventario o di rinunciare all'eredità, ma il diritto stesso dev'essere esercitato entro sei mesi dalla trascrizione. Trascorso il detto termine senza che la eredità sia stata accettata con beneficio di inventario, né rinunciata, essa s'intende accettata puramente e semplicemente dal successore che ha domandato la trascrizione, salve le disposizioni degli articoli 938, 939, 940, 960, 967 e 970 capoverso.</p> <p>1985. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione tutti gli atti e le domande che interrompono la prescrizione della proprietà o di altri diritti reali immobiliari. Tali sono le domande di rivendica, di petizione di eredità, di rilascio della cosa legata, di divisione, di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, di nullità, di revoca o d'inefficacia di un testamento o di una disposizione testamentaria, di nullità o di risoluzione di un contratto traslativo o costitutivo di diritti immobiliari. La interruzione della prescrizione dipende da tali atti, domande, o da atti non trascrivibili, per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 1991, si ha come non avvenuta riguardo ai terzi che anteriormente abbiano iscritto ipoteca, o acquistato sull'immobile per atto tra vivi dall'intimato o da chi fece la ricognizione, uno dei diritti indicati nei numeri 1, 2, 5 6 e 7 dell'art. 1973 e abbiano trascritto il loro acquisto.</p> <p>1986. Oltre le domande da trascrivere o annotare agli effetti degli articoli 1978,</p>	<p>Sono applicabili rispetto agli immobili, le disposizioni dell'art. 933, capoverso, del codice civile, solo quando vi sia stata la trascrizione dell'acquisto a causa di morte. La disposizione dell'articolo 2137 del codice civile si applica anche nel caso di trascrizione di un acquisto a causa di morte. Art. 9. — Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato per prescrizione o per altro titolo non trascritto uno dei diritti indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo 1.</p> <p>Art. 10. In tutti i casi in cui per le disposizioni precedenti un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni ed istituzioni a carico dell'acquirente non produrranno effetto se non a condizione che venga trascritto l'atto di acquisto ed in ogni caso senza pregiudizio delle ipoteche legali spettanti rispettivamente all'alienante ed ai dividendi, coeredi e soci a termini dei nn. 1 e 2 dell'articolo 1962 del codice civile.</p> <p>Art. 11. Il curatore dell'eredità giacente deve trascrivere il provvedimento, col quale è stato nominato, negli uffici delle ipoteche, dove sono situati gli immobili ereditati. Eguale obbligo spetta agli amministratori mentovati negli articoli 857, 858, 859 e 860 del codice civile.</p> <p>Art. 12. Le sentenze d'interdizione e d'inabilitazione e il provvedimento, col quale viene nominato un amministratore provvisorio alla persona, di cui è chiesta l'interdizione o di cui viene ordinata l'ammissione in un manicomio, devono essere trascritti entro trenta giorni dalla notifica negli uffici delle ipoteche, dove sono situati gli immobili delle persone sopra indicate, a cura del tutore, del curatore o dell'amministratore, sotto pena di un'ammenda di lire cinquecento estensibile a lire duemila oltre il risarcimento dei danni.</p> <p>Art. 13. Il curatore del fallimento, quando nel patrimonio del fallito vi siano beni immobili, deve curare la trascrizione del provvedimento di sua nomina negli uffici delle ipoteche, dove sono situati i beni, e sono a lui applicabili la pena la responsabilità</p>	<p>Art. 365. (Sentenze). Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato per prescrizione o per altro titolo non trascritto uno dei diritti indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 357. Restano sempre salvi i diritti acquistati dai terzi verso il vero proprietario anteriormente alla pubblicazione della domanda od eccezione tendente a far dichiarare verificata la prescrizione acquisitiva.</p> <p>Art. 366. (Trascrizioni ed iscrizioni successive ad atto di acquisto). In tutti i casi in cui per le disposizioni precedenti un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente non possono eseguirsi se prima non sia trascritto l'atto di acquisto.</p> <p>Art. 367. (Art. 1933 n. 3 Cod. civ.) (Domande e altri atti da trascriversi). Devono trascriversi, qualora si riferiscano a cose immobili, le domande indicate nei numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 1° le azioni di rivendicazione della proprietà o di altri diritti reali e le azioni dichiarative dirette al riconoscimento di tali diritti. Le sentenze pronunciate contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda producono pieno effetto anche contro coloro che da esso hanno acquistato dopo la trascrizione della domanda; 2° le domande di revocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli articoli 370 e 441 del Progetto per il libro III (<i>Successioni e donazioni</i>), 107 e 394 del Progetto per il libro IV (<i>Obbligazioni e contratti</i>), e quelle di risoluzione della divisione e della transazione per inadempimento di obblighi. La revocazione, la rescissione e la risoluzione non pregiudicano i terzi, che abbiano acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione delle domande; 3° la domanda di separazione degli immobili dotali. La sentenza che pronunzia la separazione non retroagisce a danno dei terzi, che anteriormente alla trascrizione della domanda abbiano proceduto a sequestro o</p>	<p>Art. 6. (Continuità delle trascrizioni). Nei casi in cui per le disposizioni precedenti un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto se non sia stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto sia stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo il loro ordine rispettivo salvo il disposto dell'art. 2, e senza pregiudizio dei diritti frattanto acquistati dai terzi in virtù di un titolo trascritto o iscritto contro colui che aveva per ultimo reso pubblico il suo acquisto. L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del dividente iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente.</p> <p>Art. 7. (Pubblicità di sentenze dichiarative). Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1 in forza di un titolo non soggetto a trascrizione. Devono pure trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato per usucapione uno dei diritti medesimi.</p> <p>Art. 8. (Cessioni dei beni ai creditori). Deve essere trascritta la cessione che il debitore faccia dei suoi beni ai creditori perchè questi procedano alla vendita e alla ripartizione del prezzo. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni prese a carico del debitore posteriormente alla trascrizione della cessione.</p>	<p>Art. 6. (Cessione dei beni ai creditori). Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perchè questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato. isoli hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore dopo che la cessione è stata trascritta.</p> <p>Art. 7 (Continuità delle trascrizioni). Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2. L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del dividente iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il dividente tenuto al conguaglio.</p> <p>Art. 8. (Trascrizione di sentenze). Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1.</p>	<p>Art. 2649. (Cessione dei beni ai creditori). Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perchè questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.</p> <p>Art. 2650. (Continuità delle trascrizioni). Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644. L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del dividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il dividente tenuto al conguaglio.</p> <p>Art. 2651. (Trascrizione di sentenze). Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.</p>
--	---	---	---	--	--	--

<p>1982 e 1985 devono altresì essere rese pubbliche mediante annotazione, quando abbiano per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:</p> <p>1° le domande o dichiarazioni di riscatto convenzionale;</p> <p>2° la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico;</p> <p>3° la domanda di separazione della dote;</p> <p>4° l'opposizione alla divisione, di cui nell'art. 687.</p> <p>La domanda o dichiarazione di riscatto, se non sia stata trascritta entro trenta giorni dalla scadenza del termine convenuto o stabilito dell' art. 1527, non ha effetto rispetto ai terzi che, anteriormente alla trascrizione di essa, abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sugli immobili.</p> <p>La sentenza che pronuncia la separazione della dote non ha l'effetto retroattivo, di cui nell'art. 1431, rispetto ai terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, abbiano preceduto a sequestro o pignoramento dei frutti o ne abbiano ottenuta validamente la cessione.</p> <p>I terzi che abbiano iscritto ipoteca sul fondo enfiteutico anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione, ed ai quali non sia stata notificata la domanda stessa, conservano il diritto all'affrancazione che sarebbe eventualmente spettato al debitore anche dopo il giudicato che abbia pronunciata la devoluzione.</p> <p>Se l'opposizione alla divisione non sia stata trascritta, non si potrà impugnare a danno dei creditori e cessionari dei partecipanti la divisione già seguita.</p> <p>1987.</p> <p>La cessione, la surrogazione, il pegno, il pignoramento o il sequestro di un credito garantito con ipoteca non sono opponibili ai terzi, che abbiano acquistato diritto sul credito o sul grado ipotecario anteriormente all'annotazione seguita a norma dell'art. 2052.</p> <p>Il debitore ceduto è liberato, quando abbia pagato a chi primo ha annotato la cessione.</p> <p>1988.</p> <p>Le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni sugli immobili di un'eredità contro l'erede o il legatario non hanno effetto, finché non sia trascritto il testamento o la dichiarazione di successione legittima, da cui risulti l'avvenuto trasferimento a favore dell'erede o del legatario.</p> <p>Parimenti, finché l'acquisto non sia</p>	<p>1982 e 1985 devono altresì essere rese pubbliche mediante annotazione, quando abbiano per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:</p> <p>1° le domande o dichiarazioni di riscatto convenzionale;</p> <p>2° la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico;</p> <p>3° la domanda di separazione della dote;</p> <p>4° l'opposizione alla divisione, di cui nell'art. 687.</p> <p>La domanda o dichiarazione di riscatto, se non sia stata trascritta entro trenta giorni dalla scadenza del termine convenuto o stabilito dell' art. 1527, non ha effetto rispetto ai terzi che, anteriormente alla trascrizione di essa, abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sugli immobili.</p> <p>La sentenza che pronuncia la separazione della dote non ha l'effetto retroattivo, di cui nell'art. 1431, rispetto ai terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, abbiano preceduto a sequestro o pignoramento dei frutti o ne abbiano ottenuta validamente la cessione.</p> <p>I terzi che abbiano iscritto ipoteca sul fondo enfiteutico anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione, ed ai quali non sia stata notificata la domanda stessa, conservano il diritto all'affrancazione che sarebbe eventualmente spettato al debitore anche dopo il giudicato che abbia pronunciata la devoluzione.</p> <p>Se l'opposizione alla divisione non sia stata trascritta, non si potrà impugnare a danno dei creditori e cessionari dei partecipanti la divisione già seguita.</p> <p>1987.</p> <p>La cessione, la surrogazione, il pegno, il pignoramento o il sequestro di un credito garantito con ipoteca non sono opponibili ai terzi, che abbiano acquistato diritto sul credito o sul grado ipotecario anteriormente all'annotazione seguita a norma dell'art. 2052.</p> <p>Il debitore ceduto è liberato, quando abbia pagato a chi primo ha annotato la cessione.</p> <p>1988.</p> <p>Le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni sugli immobili di un'eredità contro l'erede o il legatario non hanno effetto, finché non sia trascritto il testamento o la dichiarazione di successione legittima, da cui risulti l'avvenuto trasferimento a favore dell'erede o del legatario.</p> <p>Parimenti, finché l'acquisto non sia</p>	<p>indicate nell'articolo precedente.</p> <p>Art. 14.</p> <p>Devono trascriversi le domande indicate nei numeri seguenti:</p> <p>1° Le domande di revocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli articoli 1039, 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553, 1787 del codice civile e quelle di risoluzione della divisione e della transazione per inadempimento di obblighi. La revocazione, la rescissione e la risoluzione non pregiudicano i terzi, che abbiano acquisito diritti sugli immobili, anteriormente a trascrizione delle domande, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 12;</p> <p>2° Le domande o dichiarazioni di riscatto contenuto nella vendita, le quali devono farsi per atto scritto a pena di nullità, ed essere notificate al compratore e da questo accettate. Tali domande o dichiarazioni se non siano state trascritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il riscatto, stabilito dalla legge o dalla convenzione, non avranno effetto rispetto ai terzi, che anteriormente alla trascrizione di esse abbiano acquistato legalmente e conservato diritti sugli immobili;</p> <p>3° La domanda di separazione di immobili dotati. La sentenza che pronuncia la separazione non retroagisce a danno dei terzi, che anteriormente alla trascrizione della domanda abbiano proceduto a sequestro o pignoramento dei frutti, od abbiano validamente acquistati dal marito diritti relativi ai beni separati;</p> <p>4° La domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. I creditori che abbiano iscritto ipoteca sul fondo anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione ed ai quali la medesima non stata notificata, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione per sentenza passata in giudicato o per convenzione;</p> <p>5° Le domande di dichiarazione di simulazione degli atti indicati negli articoli 1, 4 e 5 della presente legge. Le sentenze pronunziate su tali domande non pregiudicano i terzi di buona fede, a cui favore esistano trascrizioni od iscrizioni anteriori alla trascrizione delle</p>	<p>pignoramento dei frutti od abbiano validamente acquistato <i>dal marito</i> diritti relativi a cose separate;</p> <p>4° la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico e la domanda di affrancazione per gli effetti indicati negli articoli 294, 299 e 311.</p> <p>5° le domande di dichiarazione di simulazione degli atti indicati negli articoli 357, 360 e 361. Le sentenze pronunziate su tali domande non pregiudicano i terzi di buona fede, a cui favore esistano trascrizioni od iscrizioni anteriori alla trascrizione delle domande medesime;</p> <p>6° le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento, per qualsiasi vizio di forma o di sostanza, degli atti tra rivi soggetti a trascrizioni, e le domande dirette ad impugnare per qualsiasi causa la validità della trascrizione eseguita. In ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto restano salvi i diritti acquistati anteriormente alla pubblicazione della domanda medesima dai terzi che abbiano ignorato senza colpa il vizio dell'atto o della relativa trascrizione;</p> <p>7° le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto per causa di morte. I terzi che acquistino a titolo oneroso dall'erede apparente dopo la trascrizione di una di tali domande, non possono invocare la buona fede agli effetti degli articoli 77 e 78 del Progetto per il libro III (Successioni e donazioni). Se però sono trascorsi cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto a causa di morte, quando questo viene contestato, restano salvi i diritti che i terzi, ignorando senza colpa i vizi dell'atto o della trascrizione, abbiano a qualunque titolo acquistato sia dall'erede che dal legatario apparente prima della trascrizione della domanda;</p> <p>8° la domanda di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione avviene dopo cinque anni dall'apertura della successione, la domanda di riduzione non pregiudica i terzi, i quali anteriormente alla trascrizione stessa abbiano acquistato a titolo oneroso diritti sugli immobili;</p> <p>9° gli atti e le domande che, a</p>	<p>Art. 9.</p> <p>(Pubblicità di sentenze e di provvedimenti di nomina di amministratori di beni altrui). Devono trascriversi quando nel patrimonio sottoposto ad amministrazione o a liquidazione vi siano beni immobili o diritti reali immobiliari:</p> <p>1) Le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento con il quale viene nominato un tutore o un curatore provvisorio nei casi previsti dagli articoli 414 e 415 del primo libro del codice civile. La trascrizione deve aver luogo a cura del tutore o del curatore, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o del provvedimento.</p> <p>2) Le sentenze dichiarative del fallimento e i decreti di ammissione alla procedura di concordato preventivo. La trascrizione deve essere eseguita a cura rispettivamente del curatore o del commissario giudiziale entro trenta giorni dalla loro immissione nel possesso dei beni.</p> <p>3) I decreti di nomina del curatore di eredità giacenti. La trascrizione deve essere eseguita a cura dei curatore entro trenta giorni dalla sua immissione nel possesso dei beni ereditari.</p> <p>4) I decreti che ordinano la liquidazione Coattiva. La trascrizione deve essere eseguita dal liquidatore entro trenta giorni dalla immissione nel possesso dei beni dell'azienda sottoposta a liquidazione.</p> <p>5) Gli atti con cui si dispone la liquidazione generale del patrimonio delle persone giuridiche nei casi previsti dall'art. 28 del primo libro del codice civile. La trascrizione deve essere eseguita a cura dei liquidatori entro trenta giorni dall'annotazione del provvedimento di liquidazione nel registro delle persone giuridiche.</p> <p>Art. 10.</p> <p>(Domande dirette a far venir meno o a costituire effetti di atti soggetti a trascrizione). Devono trascriversi, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 1, le domande giudiziali indicate nei numeri seguenti agli effetti per ciascuna di esse previsti:</p> <p>1) le domande di risoluzione dei contratti per inadempimento a quelle indicate nell'art. 194, comma secondo, e 340, comma ultimo, del libro delle</p>	<p>Art. 9.</p> <p>(Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi). Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 1, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti agli effetti per ciascuna di esse previsti:</p> <p>1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 194 e dall'ultimo</p>	<p>Art. 2652.</p> <p>(Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi). Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:</p> <p>1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo</p>
--	--	---	--	--	--	---

<p>trascritto, non hanno effetto le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni a carico dell'acquirente, il cui acquisto sia soggetto a trascrizione.</p> <p>Fra più acquirenti è preferito chi prima abbia trascritto il titolo del comune dante causa.</p> <p>Chi abbia usucapito la proprietà o un diritto reale sull'immobile può far dichiarare contro il precedente proprietario l'usucapione seguita in suo favore, e trascrivere la relativa sentenza.</p> <p>1989.</p> <p>Il notaio, a richiesta della parte che ne anticipi le spese, deve curare che siano trascritti o annotati gli atti da lui stipulati e soggetti a tali formalità.</p> <p>Trattandosi di atti non ricevuti da notaio, gli interessati possono richiedere che le note siano compilate a cura del conservatore.</p> <p>1990.</p> <p>L' art. 2042 si applica alle trascrizioni e annotazioni da farsi, nell'interesse di persone incapaci, di tutti gli atti indicati nel presente titolo.</p> <p>1991.</p> <p>La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata.</p> <p>Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti, se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio od accertate giudizialmente.</p> <p>Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.</p> <p>1992.</p> <p>La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel qual caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.</p> <p>1993.</p> <p>Il richiedente deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme colla copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni :</p> <p>1. Il nome e cognome, il nome del</p>	<p>domande medesime;</p> <p>6° Le domande di nullità proposte in base agli articoli 336, 337, 1106, 1108 del codice civile e quelle di revocazione proposte in base ai numeri 1 a 3 dell'articolo 494 del codice di procedura civile, come pure l'opposizione di terzo a norma dell'articolo 512 dello stesso codice, quando però si riferiscano ad atti o sentenze, soggetti a trascrizione a norma della presente o di altre leggi. Trascorsi dieci anni dalla trascrizione dell'atto o della sentenza impugnata restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede sugli immobili anteriormente alle domande medesime;</p> <p>7° Le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto per causa di morte. Dopo la trascrizione di dette domande i terzi, che abbiano acquistato a titolo oneroso dall'erede apparente diritti sugli immobili, indicati nella trascrizione stessa, non possono invocare la buona fede agli effetti della disposizione dell'articolo 933, capoverso, del codice civile. Se la trascrizione di una domanda, con la quale si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte a titolo particolare avviene dopo dieci anni dalla trascrizione dell'acquisto stesso, essa non pregiudica i terzi di buona fede, che abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile;</p> <p>8° La domanda di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, quando si riferisca ai beni indicati nell'art. 1, n. 1. Se la trascrizione avviene dopo cinque anni dall'apertura della successione la domanda di riduzione non pregiudica i terzi, i quali anteriormente alla trascrizione stessa abbiano acquisito a titolo oneroso diritti sugli immobili ;</p> <p>9° Gli atti e le domande che a termine degli articoli 2125, 2126 e 2129 del codice civile interrompono la prescrizione della proprietà o di altri diritti immobiliari, come pure l'atto formale di proibizione menzionato nell'art. 631 del codice civile. L'interruzione della prescrizione e, nel caso dell'art. 631 del codice civile, il cominciamento del possesso utile per la medesima non hanno effetto riguardo ai terzi, a cui favore esistano sull'immobile trascrizioni od iscrizioni, se non dalla data della trascrizione degli atti o</p>	<p>termine degli articoli 590 e seguenti, interrompono la prescrizione acquisitiva della proprietà o di altri diritti immobiliari. L'interruzione della prescrizione non ha effetto riguardo ai terzi che dalla data della trascrizione degli atti o delle domande suddette.</p> <p>La trascrizione delle domande indicate nei numeri precedenti deve essere inoltre annotata in margine della trascrizione od iscrizione, se si riferisce ad un atto trascritto od iscritto.</p> <p>Art. 368. (Art 1933 n. 1 Cod. civ.). (<i>Precepto immobiliare</i>).</p> <p>Deve essere trascritto per gli effetti speciali stabiliti dalla legge, il precepto nei giudizi di esecuzione sopra cose immobili.</p> <p>Art. 369. (Art. 1934 Cod. civ.). (<i>Annotazione di annullamento, risoluzione, rescissione, revocazione</i>).</p> <p>L'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, nonché l'avveramento della condizione risolutiva a cui l'atto è sottoposto, debbono essere annotati in margine della trascrizione e dell'iscrizione. In difetto di tale annotazione a margine, le posteriori trascrizioni o iscrizioni non producono effetto a carico della persona che ha ottenuto l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione o in favore della quale la condizione risolutiva si è avverata od è avvenuta.</p> <p>L'annotazione ha luogo in virtù della sentenza o della convenzione da cui risulti uno dei fatti innanzi indicati, ma trattandosi di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente, in danno del quale la condizione si è verificata.</p> <p>Sono applicabili all'annotazione le norme stabilite per l'esecuzione della trascrizione negli articoli seguenti.</p> <p>Art. 370. (Art. 1935 Cod. civ.). (<i>Titolo occorrente per la trascrizione. Sentenze e atti stranieri</i>).</p> <p>La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata.</p> <p>Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.</p>	<p>successioni, le domande di rescissione, le domande di revocazione della donazione, nonché le domande indicate nell'art. 69 del libro delle successioni.</p> <p>Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime.</p> <p>2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica di obblighi a contrattare.</p> <p>Le sentenze che producono gli effetti del contratto non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande.</p> <p>3) le domande dirette ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contenga un atto soggetto a trascrizione o ad iscrizione.</p> <p>La trascrizione o la iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetti in danno dei terzi che hanno acquistato diritti in base a un titolo trascritto o iscritto posteriormente alla trascrizione della domanda.</p> <p>4) le domande dirette all'accertamento della simulazione degli atti soggetti a trascrizione.</p> <p>Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime.</p> <p>5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.</p> <p>Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime.</p> <p>6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione, e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.</p> <p>Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime, se queste sono state rese pubbliche trascorsi dieci anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Tuttavia se la domanda è diretta all'annullamento di</p>	<p>comma dell'art. 340 del libro delle successioni, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate all'art. 69 del libro delle successioni.</p> <p>Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.</p> <p>La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;</p> <p>3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.</p> <p>La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;</p> <p>4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.</p> <p>La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ;</p> <p>5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.</p> <p>La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto, trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.</p> <p>Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la</p>	<p>comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'art. 524.</p> <p>Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.</p> <p>La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;</p> <p>3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.</p> <p>La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;</p> <p>4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.</p> <p>La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.</p> <p>La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.</p> <p>Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa</p>
---	---	---	---	--	---

<p>padre e il domicilio o la residenza delle parti;</p> <p>2. La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione;</p> <p>3. Il nome dell' ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza ;</p> <p>4. La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo con le indicazioni volute dall'articolo 1979.</p> <p>Per la trascrizione della dichiarazione accennata nel numero 2 dell'articolo 1933 basta che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione medesima.</p> <p>1994. La trascrizione deve essere fatta a ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, salvo ciò che è stabilito dal capoverso dell'articolo 955.</p> <p>1995. Il conservatore delle ipoteche custodirà negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.</p> <p>Il conservatore restituirà al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni sopra accennate.</p> <p>1996. L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate nell'articolo 1937 non nuoce alla validità della trascrizione eccettoché induca assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.</p> <p>1997. La trascrizione del titolo, dà chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.</p> <p>1998. Le sentenze e gli atti enunciati nell'articolo 1932, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile.</p> <p>Parimente, sinché non sia seguita la trascrizione, non può avere effetto a pregiudizio dell'ipoteca concessa</p>	<p>delle domande suddette.</p> <p>La trascrizione delle domande indicate nei numeri precedenti si esegue mediante annotazione in margine della trascrizione od iscrizione, se si riferisca ad un atto trascritto od iscritto.</p> <p>Art. 15. Deve essere trascritto per gli effetti indicati nell'art. 2085 del codice civile il precetto nei giudizi di esecuzione sopra ben immobili.</p> <p>Art. 16. Deve essere trascritta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario per gli effetti dell'articolo 976, capoverso, del codice civile.</p> <p>Art. 17. Qualora un atto trascritto o iscritto sia stato annullato, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione sospensiva o risolutiva, l'annullamento, la rescissione, la revocazione, il cessare della sospensione o l'avverarsi della risoluzione dovranno essere annotati in margine della trascrizione o dell'iscrizione, qualora risaltino da sentenza o da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata.</p> <p>Art. 18. La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote di un credito ipotecario devono annotarsi in margine dell'iscrizione dell'ipoteca a norma dell'articolo 1994 del codice civile.</p> <p>Fra più persone che hanno così acquistato diritto all'ipoteca, è preferita quella, che prima ha eseguito l'annotazione.</p> <p>Art. 19. (Art. 1935 cod. civ.). La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata.</p> <p>Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio od accertate giudizialmente.</p> <p>Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.</p> <p>Art. 20. (Art. 1936 cod. civ.). La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore delle ipo-</p>	<p>Art. 371. (Art. 1938 Cod. civ.). (Atti da presentare al conservatore). La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore delle ipoteche copia autentica se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, nel quale caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.</p> <p>Art. 372. (Art. 1937 Cod. Civ.). (Note di trascrizione). Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme con la copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni; 1° il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti; 2° la data e la natura del titolo di cui si chiede la trascrizione; 3° il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticato le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza; 4° la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni volute dall'articolo 434.</p> <p>Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto siano sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se al momento in cui l'atto si trascrive la condizione risolutiva sia mancata, ovvero il termine iniziale sia scaduto.</p> <p>Art. 373. (Trascrizione di atto a causa di morte). Chi domanda la trascrizione di un atto a causa di morte deve presentare, insieme coll'atto di cui all'articolo 364, il certificato di morte dell'autore della successione ed una copia od un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso, insieme con una nota in doppio esemplare con le seguenti indicazioni: 1° il nome e cognome, il nome del padre, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;</p>	<p>un atto soggetto a trascrizione per cause diverse dalla incapacità legale, la sentenza che accoglie tale domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.</p> <p>7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto nell'art. 79, ultimo comma, del libro delle successioni, se la trascrizione della domanda avviene trascorsi dieci anni dalla data della trascrizione dell'acquisto che si contesta, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che a qualunque titolo abbiano acquistato diritti sia dall'erede sia dal legatario apparente, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.</p> <p>8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione avviene dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.</p> <p>9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e nel secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. Trascorsi dieci anni dalla trascrizione della sentenza impugnata la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.</p> <p>Art. 11. (Altri atti e domande soggette a trascrizione). Devono parimenti trascriversi, qualora si riferiscano a beni immobili: 1) Le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi. Le sentenze pronunciate contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda hanno effetto anche</p>	<p>sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 79 del libro delle successioni, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo trascorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;</p> <p>8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.</p> <p>Art. 10. (Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti). Devono parimenti essere trascritti: 1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi. La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione</p>	<p>dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;</p> <p>7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;</p> <p>8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.</p> <p>Art. 2653. (Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti). Devono parimenti essere trascritti: 1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi. La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione</p>
--	---	---	--	--	--

<p>all'alienante dall' articolo 1969, alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.</p> <p>1999. Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato.</p> <p>2000. Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della trascrizione. La mancanza della trascrizione però non può mai essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla e dai loro eredi.</p> <p>2001. La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate nel numero 3 dell'articolo 1933, e delle relative annotazioni in margine alla trascrizione dell'atto di alienazione, avrà luogo quando sia debitamente acconsentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l'istanza.</p> <p>2002. La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria del regno. In tal caso però il richiedente deve presentare una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui</p>	<p>teche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel qual caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.</p> <p>Art. 21. (Art. 1937 cod. civ.). Chi chiede la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme colla copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni: 1° il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti ; 2° la natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione; 3° il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciata la sentenza; 4° la natura e la situazione dei beni a cui si riferisca il titolo, con le indicazioni volute dall'articolo 1979 del codice civile.</p> <p>Art. 22. Chi domanda la trascrizione di un atto a causa di morte deve presentare, insieme coll'atto di cui all'articolo 6, il certificato di morte dell'autore della successione in carta libera ed una copia od un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso, insieme ad una nota in doppio esemplare con le seguenti indicazioni : 1° il nome e cognome, il nome del padre, il domicilio o la residenza di chi ha fatto l'acquisto e dell'autore della successione; 2° la data della morte di quest'ultimo; 3° se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota spettante al medesimo; 4° se vi è testamento, la specie, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito; 5° la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 19 del codice civile. Per la trascrizione della dichiarazione menzionata nell'art. 16 della presente legge basta che le note contengano le indicazioni</p>	<p>2° la data di morte; 3° se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a costui spettante; 4° se vi è testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito; 5° la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 434; 6° la condizione o il termine, qualora trovinsi apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dall'ultimo capoverso del precedente articolo.</p> <p>Art. 374. (Trascrizione di atto a causa di morte, preceduta da altra trascrizione). Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione sia stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, è sufficiente la presentazione del proprio atto di accettazione, a norma dell'articolo 364 e la indicazione della trascrizione anteriormente eseguita, se si tratti dello stesso ufficio, o del certificato della trascrizione medesima, se si tratti di ufficio diverso. Se chi anteriormente trascrisse presentò un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.</p> <p>Art. 875. (Acquisto a causa di morte in luogo di altri chiamati). Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinuncia o alla morte di alcuno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinuncia, e farne menzione nella nota. Se invece l'acquisto si colleghi a diversa causa, che impedisca ad alcuni dei chiamati di succedere, non è necessaria l'esibizione del documento, che la giustifichi, restando però il richiedente responsabile dei danni nel caso che le tue dichiarazioni non corrispondano a verità. Qualora alcuna delle cause di impedimento di cui nel presente articolo, si verifichi posteriormente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte, se ne fa annotazione a margine della trascrizione stessa,</p>	<p>contro coloro che da esso hanno acquistato diritti in base a un atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda.</p> <p>2) La domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. Salvo diverse disposizioni di legge, la pronuncia di devoluzione non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti in base a un titolo trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda.</p> <p>3) Le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita. Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni avviene trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi in base a un titolo trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione medesima.</p> <p>4) Le domande di separazione degli immobili dotati. La sentenza che pronuncia la separazione non ha effetti a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno proceduto a sequestro o pignoramento dei frutti o abbiano validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni separati in base a un atto trascritto o iscritto.</p> <p>5) Le domande dirette a far dichiarare verificata l'usucapione. Sono salvi i diritti su cosa altrui acquistati dai terzi verso il vero proprietario anteriormente al verificarsi dell'usucapione in base a un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda.</p> <p>6) Gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione. L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto se non dalla data della trascrizione degli atti o delle domande medesime.</p> <p>Art. 12. (Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione). La trascrizione degli atti e delle domande indicati nei due articoli precedenti si opera mediante annotazione in margine della trascrizione od iscrizione, se si riferisce ad un atto trascritto o iscritto.</p>	<p>della domanda ha piena efficacia anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda ; 2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. La pronuncia di devoluzione ha piena efficacia anche nei confronti di colui che ha acquistato il diritto dell'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda; 3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili. Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo trascorsi sessanta giorni dalla scadenza, del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione; 4) le domande di separazione degli immobili dotati. La sentenza che pronuncia la separazione non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno proceduto a sequestro o a pignoramento dei frutti o che hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni separati; 5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili. L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.</p>	<p>della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda; 2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. La pronuncia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda; 3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili. Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione; 4) le domande di separazione degli immobili dotati e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili. La sentenza che pronuncia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotati o a beni della comunione; 5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili. L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.</p>	<p>della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda; 2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. La pronuncia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda; 3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili. Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione; 4) le domande di separazione degli immobili dotati e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili. La sentenza che pronuncia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotati o a beni della comunione; 5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili. L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.</p>
---	---	---	---	--	--	--

<p>vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta.</p> <p>2003. Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione. Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.</p>	<p>esprese nella dichiarazione medesima.</p> <p>Art. 23. Quando si domandi la trascrizione di un atto di acquisto a causa di morte e per la stessa successione sia stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, è sufficiente la presentazione del proprio atto di acquisto e la indicazione della trascrizione anteriormente eseguita, se si tratti dello stesso ufficio, e del certificato della trascrizione medesima, se si tratti di ufficio diverso. Se chi anteriormente trascrisse presentò un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione sarà allegato, ove occorra, un diverso estratto o la copia dell'intero testamento.</p> <p>Art. 24. Qualora l'acquisto a causa morte si colleghi alla rinuncia o alla morte di alcuno dei chiamati, chi domanda trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinuncia e farne menzione nella nota. Qualora poi l'acquisto si colleghi a diversa causa, che impedisca ad alcuno dei chiamati di succedere, non è necessaria l'esibizione di documento, che la giustifichi restando però il richiedente responsabile della verità delle dichiarazioni contenute nella nota. Qualora alcuna delle cause di impedimento di cui nel presente articolo, si verifichi posteriormente alla trascrizione dell'atto di acquisto a causa di morte, se ne farà annotazione a margine della trascrizione stessa, sempre che risultino da regolare documento.</p> <p>Art. 25. (Art. 1938 cod. civ.). La trascrizione deve essere fatta a ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, salvo ciò che è stabilito nel capoverso dell'art. 955.</p> <p>Art. 26. (Art. 1939 cod. civ.). Il conservatore delle ipoteche custodirà negli archivi in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo</p>	<p>sempre che risulti da regolare documento.</p> <p>Art. 376. (Art 1938, Cod. civ.). (Ufficio in cui lieve farsi la trascrizione). La trascrittore deve essere fatta in ciascun ufficio delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni.</p> <p>Art. 877. (Art. 1939 Cod. civ.). (Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota). Il conservatore delle ipoteche deve custodire negli archivi in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e deve trascrivere nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero di ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero dei volumi, in cui ha collocato il titolo stesso. Il conservatore deve restituire al richiedente una delle note delle quali deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.</p> <p>Art. 378. (Art. 1940 Cod. civ.). (Omissioni o inesattezze nelle note). L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate negli articoli 372 e 373 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulla costituzione, modificazione o estinzione del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto, nonché sull'esistenza e natura della condizione o del termine apposto all'atto.</p> <p>Art. 379. (Art. 1941 Cod. civ.). (Da chi può chiedersi la trascrizione). La trascrizione del titolo può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.</p> <p>Art. 380. (Atti compiuti per persona incapace - Opponibilità di mancanza di trascrizione a incapaci - Non opponibilità da chi doveva eseguirla). Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposto una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno prestato assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono</p>	<p>Art. 13. (Annotazione di atti e sentenze). Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo, annullato, o risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione sospensiva o risolutiva, la dichiarazione di nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione, devono essere annotati in margine della trascrizione o iscrizione. Deve del pari annotarsi, in margine della trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico. Sino a che tali annotazioni non siano eseguite, non producono effetto trascrizioni o iscrizioni contro colui che propose la domanda trascritta o in favore del quale la condizione si è avverata. Eseguita l'annotazione, la trascrizione o iscrizione già compiute avranno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.</p> <p>Art. 14. (Titoli e forme dell'annotazione). L'annotazione si opera in virtù della sentenza o della convenzione da cui risulti uno dei fatti indicati nell'articolo precedente; trattandosi di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione si è verificata. Si osservano per l'annotazione, in quanto applicabili, le norme stabilite per la esecuzione della trascrizione negli articoli seguenti.</p> <p>Art. 15. (Titolo occorrente per la trascrizione). La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata. La sentenza e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.</p>	<p>Art. 12. (Annotazione di atti e di sentenze). Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto. Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico. Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuta la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione. Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute avranno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo. L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata.</p> <p>Art. 13. (Forme per l'annotazione). L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.</p> <p>Art. 14. (Titolo per la trascrizione). La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.</p>	<p>Art. 2655. (Annotazione di atti e di sentenze). Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto. Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico. Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione. Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo. L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata.</p> <p>Art. 2656. (Forme per l'annotazione). L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.</p> <p>Art. 2657. (Titolo per la trascrizione). La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.</p>
---	--	---	---	--	--

		<p>e il numero del volume, in cui ha collocato il titolo stesso.</p> <p>Il conservatore restituirà al richiedente una delle note nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.</p> <p><i>Art. 27. (Art. 1940 cod. civ.).</i> L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate negli articoli 21 e 22 non nuoce alla validità della trascrizione eccetto che induca assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.</p> <p><i>Art. 28. (Art. 1941 cod. civ.).</i> La trascrizione del titolo, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.</p> <p><i>Art. 29. (Art. 1944 cod. civ.).</i> Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza.</p> <p>La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori amministratori e curatori aventi l'obbligo della trascrizione.</p> <p>La mancanza della trascrizione però non può mai essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla per i propri rappresentati od amministrati, né dai loro eredi.</p> <p><i>Art. 30. (Art. 1945 cod. civ.).</i> La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate nell'art. 14 avrà luogo quando già debitamente acconsentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.</p> <p>Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l'istanza.</p> <p><i>Art. 31. (Art. 1946 cod. civ.).</i> La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro, a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno o di</p>	<p>curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza.</p> <p>La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agl'interdetti ed a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della trascrizione.</p> <p>Nei casi però indicati nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 357 la mancanza di trascrizione non può mai essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla per i propri rappresentati od amministrati, né dai loro eredi.</p> <p><i>Art. 381. (Art. 1945 Cod. civ.). (Cancellazione della trascrizione).</i> La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate nell'articolo 367 e delle relative annotazioni ha luogo quando sia debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.</p> <p>Deve essere poi giudizialmente ordinata, se l'attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l'istanza.</p> <p>Si fa pare luogo alla cancellazione delle indicazioni del termine o della condizione negli atti trascritti, quando la scadenza del termine, l'avveramento o la mancanza della condizione risulti da sentenza ovvero da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata o il termine è scaduto.</p> <p><i>Art. 382. (Art. 1946 Cod. Civ.). (Trascrizione anteriore a pagamento di tassa di registro).</i> La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato.</p> <p>In tal caso però il richiedente deve presentare una terza copia della nota al conservatore, la quale deve essere da lui vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta.</p> <p><i>Art. 383. (Art. 1947 Cod. civ.). (Spese della trascrizione).</i> Le spese della trascrizione, se non vi</p>	<p><i>Art. 16. (Atti da presentare al conservatore).</i> La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia autentica se si tratta di atti pubblici o di sentenza, e se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autentica dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.</p> <p>Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito nella relazione di notifica alla controparte.</p> <p><i>Art. 17. (Nota di trascrizione).</i> Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme con la copia del titolo una nota in doppio originale contenente le seguenti indicazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti; 2) l'indicazione del titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3) il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni volute dall'art. 184. <p>Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto siano sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva siasi già verificata o la condizione risolutiva sia mancata ovvero il termine iniziale sia scaduto.</p> <p><i>Art. 18. (Trascrizione degli acquisti a causa di morte).</i> Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare l'atto indicato all'art. 5 il certificato di morte dell'autore della successione ed una copia od un estratto autentico del testamento, se l'acquisto</p>	<p><i>Art. 15. (Atti da presentare al conservatore).</i> La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autentica dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura possiede i requisiti indicati dall'articolo precedente.</p> <p>Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.</p> <p><i>Art. 16. (Nota di trascrizione).</i> Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale contenente le indicazioni che seguono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti; 2) l'indicazione del titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3) il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 184. <p>Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è già verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.</p> <p><i>Art. 17. (Trascrizione degli acquisti a causa di morte).</i> Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 5, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se</p>	<p><i>Art. 2058. (Atti da presentare al conservatore).</i> La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autentica dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.</p> <p>Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.</p> <p><i>Art. 2659. (Nota di trascrizione).</i> Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cognome e il nome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti; 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3) il cognome e il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826. <p>Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.</p> <p><i>Art. 2660. (Trascrizione degli acquisti a causa di morte).</i> Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del</p>
--	--	--	--	--	---	---

		<p>sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria del regno.</p> <p>In tal caso però il richiedente deve presentare una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta.</p> <p>Art. 32. (Art. 1947 cod. civ.). Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione.</p> <p>Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta, della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.</p> <p>Art. 33. Nel ricevere gli atti che, a termini di legge, devono rendersi pubblici per mezzo della trascrizione, e nell'autenticare le firme apposte alle private scritture contenenti tali atti, i notai, prima della sottoscrizione dell'atto pubblico, o dell'autenticazione delle firme della scrittura privata, interpellano le parti se intendano di far procedere da essi alla trascrizione, e faranno menzione nell'atto e della risposta avuta.</p> <p>Qualora le parti o alcuna di esse abbia dato risposta affermativa, il notaio è tenuto a compilare le note occorrenti per la trascrizione, ed a curare che la medesima venga eseguita entro il più breve termine possibile, provvedendo al pagamento della relativa tassa, salvo rivalsa verso chi di diritto.</p> <p>L'emolumento dovutogli sarà di lire 1 per la compilazione di ciascuna nota, e di centesimi 25 per ciascuna facciata scritta del duplicato.</p> <p><i>Disposizioni transitorie e speciali.</i></p> <p>Art. 34. Trascorso un anno dal giorno, in cui sia divenuta definitiva l'iscrizione nel catasto di nuova formazione, la mappa farà fede dei confini del fondo sino a prova contraria.</p> <p>I termini e la procedura dei reclami relativi ai confini segnati nella mappa saranno stabiliti nel regolamento.</p> <p>Art. 35. Gli effetti che derivano dall'omissione delle trascrizioni od annotazioni, che non erano prescritte dalle leggi precedenti, non avranno</p>	<p>è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi la domanda.</p> <p>Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.</p> <p>Art. 384. (Obbligo di pubblici ufficiali ad eseguire la trascrizione. Sanzioni) Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, sotto la responsabilità dei danni, salvo l'applicazione dell'ultimo capoverso del presente articolo se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.</p> <p>Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze che sono soggette a trascrizione, i cancellieri debbono trasmetterne copia autentica al conservatore o ai conservatori delle ipoteche competenti, i quali debbono eseguirla immediatamente.</p> <p>Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione può essere eseguita con la prenotazione delle tasse a debito, pel recupero delle quali il conservatore provvede a norma di legge.</p> <p>La omissione, nei termini stabiliti, della richiesta di trascrizione da parte dei notai, dei cancellieri e degli altri pubblici ufficiali, che ne hanno l'obbligo, è punita con una soprattassa eguale al sestuplo della tassa e mai minore di lire dodici. Per la trascrizione per cui non è dovuta tassa si incorre nella pena pecuniaria di lire dodici.</p>	<p>segue in base ad esso.</p> <p>Deve anche presentare una nota in doppio esemplare con le seguenti indicazioni:</p> <p>1° il nome e cognome, il nome del padre, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;</p> <p>2° la data di morte;</p> <p>3° se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;</p> <p>4° se la successione si devolve per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;</p> <p>5° la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 184;</p> <p>6° la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato nell'ultimo capoverso del precedente articolo, non che la sostituzione fidecommissaria che sia stata disposta a norma dell'art. 238 del libro delle successioni.</p> <p>Art. 19. (Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo). Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione sia stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, è sufficiente la presentazione del proprio atto di accettazione o dell'estratto autentico del testamento secondo la disposizione dell'art. 5. Deve anche indicarsi la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratti dello stesso ufficio e se si tratta di ufficio diverso, deve presentarsi il certificato della trascrizione medesima.</p> <p>Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.</p> <p>Art. 20. (Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati). Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinuncia o alla morte di alcuno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinuncia e farne menzione nella nota.</p>	<p>l'acquisto segue in base a esso.</p> <p>Deve anche presentare una nota in doppio esemplare con le seguenti indicazioni:</p> <p>1) il nome e cognome, il nome del padre, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;</p> <p>2) la data di morte;</p> <p>3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;</p> <p>4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;</p> <p>5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 184;</p> <p>6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dall'ultimo capoverso del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 238 del libro delle successioni.</p> <p>Art. 18. (Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo). Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione o l'estratto autentico del testamento secondo il disposto dell'articolo 5. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.</p> <p>Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.</p> <p>Art. 19. (Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati). Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinuncia o alla morte di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinuncia, facendone menzione nella</p>	<p>testamento, se l'acquisto segue in base a esso.</p> <p>Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:</p> <p>1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;</p> <p>2) la data di morte;</p> <p>3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;</p> <p>4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data, del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;</p> <p>5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;</p> <p>6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.</p> <p>Art. 2661. (Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo). Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.</p> <p>Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.</p> <p>Art. 2662. (Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati). Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinuncia o alla morte di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinuncia, facendone menzione nella</p>
--	--	---	---	--	--	--

		<p>luogo rispetto agli atti e alle domande anteriori all'attuazione della presente legge ne alle successioni aperte prima dell'attuazione della medesima.</p> <p>Art. 36.</p> <p>Il governo del Re, dove è già attuato il nuovo catasto ed a misura che si attui altrove, ordinerà che negli uffici ipotecari vengano formati repertori distinti per ciascun comune censuario, nei quali saranno indicati per ogni numero e mappa, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni che vi si riferiscano.</p> <p>Finché più numeri di mappa costituiscono un fondo, potranno essere raggruppati nei repertori.</p> <p>Art. 37.</p> <p>La presente legge sostituisce interamente il titolo XXII del libro III del codice civile, ferme le disposizioni di leggi speciali, che impongono l'obbligo della trascrizione.</p> <p>Art. 38.</p> <p>Il governo del Re determinerà il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore e provvederà alle disposizioni occorrenti per la sua attuazione.</p>		<p>Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisca ad alcuni dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che la giustifichi, ma il richiedente risponde dei danni se le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.</p> <p>Qualora alcuna delle ragioni di impedimento indicate nel comma precedente si verifichi dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, se ne fa annotazione a margine della trascrizione stessa, sempre ch'essa risulti da regolare documento.</p> <p>Art. 21. (Ufficio a cui deve farsi la trascrizione).</p> <p>La trascrizione deve essere fatta in ciascun ufficio nella cui circoscrizione sono situati i beni.</p> <p>Art. 22. (Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota).</p> <p>Il conservatore delle ipoteche deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e deve trascrivere nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume, in cui ha collocato il titolo stesso.</p> <p>Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli esemplari della nota, nel quale deve certificare la eseguita trascrizione con le indicazioni sopra cennate.</p> <p>Art. 23. (Omissioni o inesattezze nella nota).</p> <p>L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate negli articoli 17 e 18 non nuoce alla validità, della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sull'immobile o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto, la sentenza o la domanda di cui l'immobile è oggetto.</p> <p>Art. 24. (Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione).</p> <p>La trascrizione, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.</p>	<p>nota.</p> <p>Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuni dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.</p> <p>Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, si annota a margine della trascrizione stessa, purché essa risulti da regolare documento.</p> <p>Art. 20. (Ufficio in cui deve farsi la trascrizione).</p> <p>La trascrizione deve essere fatta in ciascun ufficio nella cui circoscrizione sono situati i beni.</p> <p>Art. 21. (Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota).</p> <p>Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati e deve trascrivere nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.</p> <p>Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli esemplari della nota, nel quale deve certificare la eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.</p> <p>Art. 22. (Omissioni o inesattezze nella nota).</p> <p>L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nella nota menzionata dagli articoli 16 e 17 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.</p> <p>Art. 23. (Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione).</p> <p>La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.</p>	<p>nota.</p> <p>Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.</p> <p>Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.</p> <p>Art. 2663. (Ufficio in cui deve farsi la trascrizione).</p> <p>La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.</p> <p>Art. 2664. (Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota).</p> <p>Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve trascrivere nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.</p> <p>Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.</p> <p>Art. 2665. (Omissioni o inesattezze nelle note).</p> <p>L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.</p> <p>Art. 2666. (Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione).</p> <p>La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.</p>
--	--	--	--	---	--	---

				<p>Art. 25. (Atti compiuti per persona incapace). I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che segua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali, che siano soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi abbiano esercitato il loro ufficio. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti ed a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori che avevano l'obbligo della trascrizione. La mancanza di trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla per i propri rappresentati od amministrati, uè dai loro eredi.</p> <p>Art. 26. (Cancellazione della trascrizione). La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate agli articoli 10 e 11 e delle relative annotazioni ha luogo quando sia debitamente consentita dalle parti interessate ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Sarà giudizialmente ordinata, se la domanda è rigettata o se il procedimento si è estinto per rinuncia o per inattività delle parti. Si fa luogo alla cancellazione dell'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulti da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva è mancata o la condizione risolutiva si è verificata o il termine finale è scaduto.</p> <p>Art. 27. (Trascrizione anteriore al pagamento della tassa di registro). La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nello stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata nell'art. 18, una copia della medesima, la quale deve essere dal conservatore vidimata e trasmessa</p>	<p>Art. 24. (Atti compiuti per persona incapace). I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione. La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi.</p> <p>Art. 25. (Cancellazione della trascrizione). La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 9 e 10 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il procedimento siasi estinto per rinuncia o per inattività delle parti. Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva è mancata o, la condizione risolutiva si è verificata ovvero il termine finale è scaduto.</p> <p>Art. 26. (Trascrizione anteriore al pagamento della tassa di registro). La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'art. 16, una copia della medesima, la quale a cura del conservatore deve essere vidimata e</p>	<p>Art. 2667. (Atti compiuti per persona incapace). I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione. La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirlo per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi.</p> <p>Art. 2668, (Cancellazione della trascrizione). La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita, dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti. Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.</p> <p>Art. 2669. (Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro). La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'art. 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e</p>
--	--	--	--	--	--	---

				<p>immediatamente all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta.</p> <p>Art. 28. (Spese della trascrizione). Le spese della trascrizione debbono anticiparsi da chi domanda la trascrizione, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato. Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare quello che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.</p> <p>Art. 29. (Obbligo dei pubblici ufficiali di eseguire la trascrizione). Il notaio od altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, sotto la responsabilità dei danni, salvo l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato. I cancellieri e gli ufficiali giudiziari che, a norma delle leggi speciali hanno l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti, sono soggetti, in caso d'inosservanza, alle pene stabilite dalle leggi stesse. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le persone indicate nell'art. 9 se omettono di eseguire la trascrizione nel termine ivi stabilito.</p> <p>Art. 30. (Leggi speciali). Restano salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di altri atti non contemplati nel presente capo, e le altre disposizioni che non siano incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.</p>	<p>trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere la tassa suddetta.</p> <p>Art. 27. (Spese della trascrizione). Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi domanda la trascrizione, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato. Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.</p> <p>Art. 28. (Obbligo dei pubblici ufficiali). Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, sotto la responsabilità dei danni, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.</p> <p>Art. 29. (Leggi speciali). Restano salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di altri atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.</p>	<p>trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta.</p> <p>Art. 2670. (Spese della trascrizione). Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato. Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.</p> <p>Art. 2671. (Obbligo dei pubblici ufficiali). Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato. Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.</p> <p>Art. 2672. (Leggi speciali). Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">Della pubblicità dei registri immobiliari della responsabilità dei conservatori.</p> <p>Art 30. (Obblighi del conservatore). Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna. Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non è consentito di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni. Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale dal quale egli dipende.</p> <p>Art. 31. (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio). Il conservatore non può in nessun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità della nota, ruscare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto le parti possono far stendere immediatamente verbale da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni. Il conservatore può ruscare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile; e non può riceverli quando non hanno i requisiti voluti dagli articoli 14, 17, primo comma, 179, 193 e 195.</p> <p>Art. 32. (Responsabilità del conservatore). Il conservatore è responsabile dei danni derivati: 1) dall'omissione nei suoi registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni; 2) dall'omissione nei suoi certificati di una o più trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili;</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II.</p> <p style="text-align: center;">Della pubblicità dei registri immobiliari della responsabilità dei conservatori.</p> <p>Art. 2673. (Obblighi del conservatore). Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna. Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non è consentito di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni. Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.</p> <p>Art. 2674. (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio). Il conservatore può ruscare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile; e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837. In ogni altro caso il conservatore non può ruscare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Per il rifiuto o il ritardo è tenuto al risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto queste possono far stendere immediatamente verbale da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.</p> <p>Art. 2675. (Responsabilità del conservatore). Il conservatore è responsabile dei danni derivati : 1) dall'omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni; 2) dall'omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili; 3) dalle cancellazioni</p>

					<p>3) dalle cancellazioni indebitamente operate.</p> <p>Art. 33. (Diversità tra registri, copie e certificati). Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore delle ipoteche, si deve stare ai risultati dei registri, ferma la responsabilità del conservatore per ogni danno proveniente dalle inesattezze delle copie o dei certificati.</p> <p>Art. 34. (Orario per le domande di trascrizione e iscrizione). Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore determinate dal regolamento nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.</p> <p>Art. 35. (Registro generale). Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine, in cui giornalmente deve annotare all'atto della consegna ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato. Questo registro, diviso in altrettante caselle, deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto, vale a dire se per trascrizione, iscrizione o annotazione, e le persone riguardo alle quali si deve eseguire la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione. Appena avvenuta la consegna di un titolo o atto o di una nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero d'ordine.</p> <p>Art. 36. (Altri registri da tenersi dal conservatore). Oltre al registro generale il conservatore deve tenere registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni soggette a rinnovazione; 3) per le iscrizioni non soggette a rinnovazione; 4) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.</p>	<p>indebitamente operate.</p> <p>Art. 2676. (Diversità tra registri, copie e certificati). Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri, ferma la responsabilità del conservatore per ogni danno proveniente dalle inesattezze delle copie o dei certificati.</p> <p>Art. 2677. (Orario per le domande di trascrizione e iscrizione). Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore determinate dal regolamento nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.</p> <p>Art. 2678. (Registro generale). Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine, in cui giornalmente deve annotare, all'atto della consegna, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato. Questo registro, diviso in altrettante caselle, deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione si deve eseguire. Appena avvenuta la consegna del titolo o della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero d'ordine.</p> <p>Art. 2679. (Altri registri da tenersi dal conservatore). Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni soggette a rinnovazione; 3) per le iscrizioni non soggette a rinnovazione; 4) per le annotazioni. Deve inoltre, tenere gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>Art. 37. (Tenuta dei registri). Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni devono essere vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui giurisdizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati. Questi registri devono essere scritti di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate. I registri alla fine di ciascun giorno devono essere chiusi e firmati dal conservatore. In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.</p> <p>Art. 38. (Divieto di rimozione dei registri). I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.</p> <p>Art. 39. (Sanzioni contro il conservatore). Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.</p> <p style="text-align: center;">CAPO II. Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili.</p> <p>Art. 31. (Beni per i quali è disposta la pubblicità). Devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione gli atti indicati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto : 1°) Le navi iscritte negli uffici marittimi del Regno, Colonie e Possedimenti italiani;</p>	<p>Art. 2680. (Tenuta dei registri) Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni devono essere vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati. Questi registri devono essere scritti di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione dei numero delle parole cancellate. I registri alla fine di ciascun giorno devono essere chiusi e firmati dal conservatore. In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.</p> <p>Art. 2681. (Divieto di rimozione dei registri). I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.</p> <p>Art. 2682. (Sanzioni contro il conservatore). Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III. Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili.</p> <p>SEZIONE I. Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli.</p> <p>Art. 2683. (Beni per i quali è disposta la pubblicità). Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto: 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>2°) Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale;</p> <p>3°) Gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.</p> <p>Art. 32. (Atti soggetti a trascrizione). Sono soggetti alla trascrizione: 1°) I contratti che trasferiscono la proprietà o che costituiscono la comunione;</p> <p>2°) I contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso, o che trasferiscono il diritto di usufrutto ;</p> <p>3°) Gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti indicati nei numeri precedenti ;</p> <p>4°) Le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;</p> <p>5°) I provvedimenti di aggiudicazione;</p> <p>6°) Le sentenze che hanno per effetto la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.</p> <p>Art. 33. (Effetti della trascrizione). Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sui beni indicati nell'art. 31 in base ad un atto che sia trascritto od iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.</p> <p>Art. 34. (Divisioni). Devono essere trascritte le divisioni, i provvedimenti di aggiudicazione nella divisione eseguita mediante incanto, le sentenze che procedono all'attribuzione delle quote fra dividendi e i verbali di estrazione a sorte delle quote. Devono pure essere trascritte le domande di divisione giudiziale e l'atto di opposizione di cui all'art. 298 del libro della proprietà, per gli effetti ivi enunciati.</p> <p>Art. 35.</p>	<p>2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;</p> <p>3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.</p> <p>Art. 41. (Atti soggetti a trascrizione). Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione;</p> <p>2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;</p> <p>3) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti;</p> <p>4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;</p> <p>5) i provvedimenti coi quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;</p> <p>6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.</p> <p>Art. 42. (Altri atti soggetti a trascrizione). Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 3, la costituzione del vincolo dotale, della comunione tra coniugi, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 41 o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.</p>	<p>2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;</p> <p>3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.</p> <p>Art. 2684. (Atti soggetti a trascrizione). Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione;</p> <p>2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;</p> <p>3) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti;</p> <p>4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;</p> <p>5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;</p> <p>6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.</p> <p>Art. 2685. (Altri atti soggetti a trascrizione). Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione del vincolo dotale, della comunione tra coniugi, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.</p>
--	--	--	--	---	--	--

				<p>(Accettazione di eredità ed acquisto di legato). Devono essere trascritti l'accettazione dell'eredità che importi acquisto o liberazione da diritti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 32 e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. Si applicano le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5.</p> <p>Art. 36. (Sentenze). Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 32 in forza di un titolo non trascritto.</p> <p>Art. 37. (Continuità delle trascrizioni). Nei casi in cui per le disposizioni precedenti un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non produrranno effetto se non sia stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto sia stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni produrranno il loro effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 33 e senza pregiudizio dei diritti frattanto acquistati dai terzi in virtù di un titolo trascritto o iscritto contro colui che aveva per ultimo reso pubblico il suo acquisto.</p> <p>Art. 38. (Usucapione). Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato per usucapione uno dei diritti indicati nell'art. 32.</p> <p>Art. 39. (Cessione dei beni ai creditori). Deve trascriversi per gli effetti indicati dall'art. 8 la cessione che il debitore faccia dei suoi beni ai creditori perchè questi procedano alla vendita e alla ripartizione del prezzo.</p>	<p>Art. 43. (Sentenze). Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 41 in forza di un titolo non trascritto.</p> <p>Art. 44. (Cessione dei beni ai creditori). Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 6, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perchè questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.</p> <p>Art. 45. (Continuità delle trascrizioni). Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2.</p> <p>Art. 46. (Usucapione). Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 41.</p>	<p>Art. 2686. (Sentenze). Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.</p> <p>Art. 2687. (Cessione dei beni ai creditori). Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perchè questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.</p> <p>Art. 2688. (Continuità delle trascrizioni). Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.</p> <p>Art. 2689. (Usucapione). Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.</p>
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Art. 40. (Pubblicità di sentenze e di provvedimenti di nomina di amministratori di beni altrui). Devono trasciversi, gii atti indicati nell'art. 9 secondo le regole in esso stabilite, quando nel patrimonio sottoposto ad amministrazione o liquidazione vi siano beni di quelli indicati nell'articolo 31.</p> <p>Art. 41. (Domande dirette a far venir meno o a costituire effetti di atti soggetti a trascrizione). Devono trasciversi, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 33: 1) le domande indicate nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 10 per gli effetti ivi disposti; 2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 32. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime; 3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità, della trascrizione. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime, se queste sono state rese pubbliche trascorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Tuttavia, se la domanda è diretta all'annullamento di un atto soggetto a trascrizione per cause diverse dall'incapacità legale, la sentenza che accoglie tale domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima;</p> <p>4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Sono salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente se l'acquisto a titolo</p>	<p>Art. 47. (Domande relative ad atti soggetti a trascrizione). Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 41: 1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 per gli effetti ivi disposti; 2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 41. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda; 3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Sono salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede per effetto di contratti a titolo oneroso conclusi con l'erede apparente, se l'acquisto a titolo di erede</p>	<p>Art. 2690. (Domande relative ad atti soggetti a trascrizione). Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684: 1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti; 2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; 4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto</p>
--	--	--	--	---	--	---

				<p>di erede e l'acquisto dall'erede apparente sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che a qualunque titolo abbiano acquistato diritti sia dall'erede sia dal legatario apparente in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda se questa è stata resa pubblica trascorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'acquisto che si contesta;</p> <p>5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione avviene dopo tre anni dall'apertura della successione, le sentenze che accolgono le domande non pregiudicano i terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime;</p> <p>6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e nel secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. Trascorsi tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.</p> <p>Art. 42. (Altri atti e domande soggette a trascrizione). Devono parimenti trascriversi quando si riferiscono ai beni indicati nell'art. 31 le domande indicate nei numeri 1, 3, 5 e 6 dell'art. 11 per gli effetti ivi disposti.</p> <p>Art. 43. (Condizioni e forma della trascrizione delle domande). La trascrizione degli atti e delle domande indicate nei due articoli precedenti si opera secondo le modalità stabilite dall'art. 12. Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 14 primo e terzo comma, e dell'art. 14.</p>	<p>e l'acquisto dall'erede apparente sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;</p> <p>5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ;</p> <p>6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.</p> <p>Art. 48. (Altri atti e domande soggetti a trascrizione). Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'art. 40, le domande indicate dai numeri 1, 3 e 5 dell'art. 10, per gli effetti ivi disposti.</p> <p>Art. 49. (Condizioni e forme della trascrizione delle domande). La trascrizione degli atti e delle domande indicate dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 11. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 12 e quelle dell'art. 13.</p>	<p>impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;</p> <p>5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</p> <p>6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.</p> <p>Art. 2691. (Altre domande e atti soggetti a trascrizione). Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.</p> <p>Art. 2692. (Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti): La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>Art. 44. (Trascrizione del pignoramento e del sequestro). Devono trascriversi l'atto di pignoramento e il provvedimento che ordina il sequestro dopo la notifica per gli effetti disposti dagli articoli 270, 280, 281, 282 e 283 di questo libro.</p> <p>Art. 45. (Titolo occorrente per la trascrizione). La trascrizione non può compiersi se non in forza di un titolo che abbia i requisiti indicati dagli articoli 15 e 16. Tuttavia nel caso di vendita verbale di autoveicoli è sufficiente una dichiarazione di vendita dell'alienante con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata.</p> <p>Art. 46. (Atti e documenti da presentarsi per la trascrizione). Chi domanda la trascrizione deve presentare al conservatore del pubblico registro, oltre il titolo indicato dall'articolo precedente e la nota indicata dall'articolo seguente, l'atto di nazionalità della nave o il certificato di immatricolazione dell'aeromobile o la licenza di circolazione dell'autoveicolo, a cui si riferisce l'atto da trascrivere, oppure il documento che li sostituisce secondo le disposizioni speciali che li concernono.</p>	<p>Art. 50. (Trascrizione del pignoramento e del sequestro). Deve essere trascritto dopo la notificazione il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art. 265. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 272, 273, 274 e 275.</p> <p>Art. 51. (Richiamo di altre leggi). Restano salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di altri atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.</p> <p>Art. 52. (Forme e modalità della trascrizione). Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione per quanto riguarda le navi e gli aeromobili e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli. In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.</p> <p>SEZIONE II. — Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili.</p> <p>Art. 53. (Rinvio). Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.</p>	<p>Art. 2693. (Trascrizione del pignoramento e del sequestro). Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.</p> <p>Art. 2694. (Richiamo di altre leggi). Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.</p> <p>Art. 2695. (Forme e modalità della trascrizione). Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli. In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.</p> <p>SEZIONE II. — Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili.</p> <p>Art. 2696. (Rinvio). Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>Art. 47. (Nota di trascrizione). La nota in doppio originale da presentare al conservatore del pubblico registro per la trascrizione di un atto tra vivi deve contenere, oltre quelle che siano previste dalle disposizioni speciali, le seguenti indicazioni :</p> <p>1°) il nome e cognome, il nome del padre ed il domicilio o la residenza delle parti ; 2°) la sostanza del titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3°) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto od autenticato le firme o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4°) il nome o il numero di matricola della cosa a cui si riferisce l'atto da trascrivere e tutti gli altri elementi necessari all'esatta individuazione della cosa. Si applica la disposizione dell'art. 17, secondo comma.</p> <p>Art. 48. (Trascrizione degli acquisti a causa di morte). Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare insieme con il documento menzionato dall'art. 46:</p> <p>1°) l'atto indicato dall'art. 5 ; 2°) il certificato di morte dell'autore della successione ed una copia od estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso; 3°) una nota in doppio originale contenente, insieme con le indicazioni enunciate nei numeri 1, 2, 3, 4, e 6 dell'art. 18, le indicazioni prescritte nell'articolo precedente. Si osservano le disposizioni degli articoli 19 e 20.</p> <p>Art. 49. (Ufficio in cui deve farsi la trascrizione). La trascrizione deve essere fatta nell'ufficio che tiene il pubblico registro nel quale si trova iscritta la cosa, a cui si riferisce l'atto da trascrivere.</p> <p>Art. 50. (Esecuzione della trascrizione). Il conservatore del pubblico registro, dopo aver preso nota della domanda di trascrizione nel registro progressivo, <i>trascrive</i> nel foglio del pubblico registro nel quale è iscritta la cosa, a cui si riferisce l'atto da trascrivere, il</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del volume in cui è collocato il titolo stesso. Della trascrizione compiuta deve farsi annotazione nel documento indicato nell'art. 46, facendo menzione di ciò in calce alla trascrizione compiuta nel pubblico registro.</p> <p>Il conservatore deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati.</p> <p>Eseguite le formalità suddette, il conservatore restituisce al richiedente il documento indicato nell'art. 46 ed uno degli esemplari delle note, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione e annotazione con le indicazioni sopra cennate.</p> <p>Art. 51. (Mancanza del documento richiesto dall'art. 24 per il rifiuto alla consegna, opposto dal detentore). Se chi chiede la trascrizione non è in condizione di presentare il documento indicato nell'art. 46 per il rifiuto a consegnarlo opposto dal detentore di esso, il conservatore del pubblico registro procede egualmente alla trascrizione a termini dell'articolo precedente. Il documento suindicato sarà di autorità ritirato per il compimento della formalità. Restano in ogni caso salvi gli effetti della trascrizione compiuta sul pubblico registro.</p> <p>Art. 52. (Trascrizione richiesta all'estero). Qualora la trascrizione sia richiesta in paese estero, l'ufficio consolare ne dà immediata comunicazione telegrafica al conservatore del pubblico registro competente, il quale ne prende nota nel registro progressivo. Sulla base dei documenti indicati negli articoli 45 47, 48 che gli devono essere trasmessi dall'ufficio consolare, il conservatore del pubblico registro esegue le formalità prescritte nel primo comma dell'art. 50 inviando successivamente la nota di cui al terzo comma dell'art. 48 all'ufficio richiedente, perchè provveda alla prescritta annotazione nel documento indicato nell'art. 46. Compiuta tale annotazione e restituito all'istante il documento indicato nell'art. 46 insieme alla nota con la certificazione dell'eseguita trascrizione, l'ufficio consolare ne dà immediata comunicazione al conservatore perchè provveda a fare nel pubblico registro in calce alla</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>trascrizione la menzione prescritta dall'art. 50, primo comma.</p> <p>Art. 53. (Trascrizione richiesta mentre la cosa è all'estero). Qualora la cosa, a cui l'atto da trascrivere si riferisce, si trova in paese estero, il conservatore del pubblico registro può procedere alla trascrizione dietro attestazione anche telegrafica dell'ufficio consolare, che è stato ad esso consegnato il documento indicato nell'art. 46. Per il resto si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.</p> <p>Art. 54. (Trascrizione compiuta di ufficio). Tutte le volte che a norma, delle leggi vigenti deve essere fatta denuncia all'ufficio che tiene la matricola delle navi, il registro aeronautico nazionale, o il pubblico registro automobilistico di qualsiasi atto relativo alla proprietà o ai diritti reali concernenti le cose indicate nell'art. 1, la denuncia deve essere corredata dai documenti menzionati negli articoli 45, 46, 47 e 48, in difetto dei quali essa è irricevibile. In base alla denuncia il conservatore del pubblico registro procede d'ufficio al compimento della trascrizione a norma delle precedenti disposizioni.</p> <p>Art. 55. (Omissioni o inesattezze della nota). L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni volate nelle note menzionate negli articoli 47 e 48 non nuoce alla validità della trascrizione eccetto che induca incertezza, sulla persona o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto, la sentenza o la domanda di cui il bene è oggetto.</p> <p>Art. 56. (Rinvio alle norme della trascrizione immobiliare). Si applicano pure le norme degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29. La disposizione dell'art. 27 non è però applicabile ai casi in cui l'atto da trascrivere è soggetto a tassa diversa da quella di registro.</p> <p>Art. 57. (Leggi speciali). Restano salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedano la trascrizione di altri atti non contemplati nel presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel caso medesimo.</p>	
--	--	--	--	---	--